



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 23 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Fatturazione dell'operazione in ritardo: quali sanzioni?

di EVOLUTION

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SC 2021: prospetto del capitale e delle riserve

di Federica Furlani

REDDITO IMPRESA E IRAP

Con "l'esercizio lungo" l'esenzione Irap slitta di un anno

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

È onere dell'Agenzia delle Entrate provare che le fatture presso i clienti sono state emesse dal fornitore

di Angelo Ginex

FINANZA AGEVOLATA

Bando Iasi Inail 2020 - Ridurre il rischio con la sostituzione di macchine aziendali

di Golden Group - Ufficio Tecnico

ENOASTRONOMIA

Mousse alla ricotta e zafferano

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

CASI OPERATIVI

Fatturazione dell'operazione in ritardo: quali sanzioni?

di EVOLUTION

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

L'emissione di una fattura in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione integra una violazione formale? In caso di pluralità di violazioni, trova applicazione il regime del cumulo materiale?

Nella disciplina Iva è previsto l'obbligo di documentare le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) mediante l'emissione della relativa fattura, che va emessa, in formato cartaceo o elettronico, per ciascuna operazione rilevante ai fini impositivi al momento in cui l'operazione si considera effettuata.

È opportuno ricordare infatti che l'esigibilità dell'imposta di regola coincide con il momento di effettuazione dell'operazione, così come previsto dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972, il quale distingue in funzione della tipologia di operazione:

- per le cessioni di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
- per le cessioni di beni immobili, rileva la data di stipula dell'atto;
- per le prestazioni di servizi, assume rilievo il momento di pagamento del corrispettivo.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SC 2021: prospetto del capitale e delle riserve

di Federica Furlani

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel quadro **RS – Prospetti vari** del modello Redditi SC 2021 è presente il “**Prospetto del capitale e delle riserve**”, righi da **RS130** a **RS142**, che va compilato al fine di **monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.**

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RS130 Capitale sociale												
	di cui per utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	10	,00	11	,00
	RS131 Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS133 Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS134 Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS140 Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite					
	RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00
	RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	1	,00	2	,00

In corrispondenza di ogni rigo:

- nella colonna “**Saldo iniziale**” va indicato l’importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente

dichiarazione;

- nelle colonne intermedie, “**Incrementi**” e “**Decrementi**”, vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio;
- nella colonna “**Saldo finale**”, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.

In particolare, per quanto riguarda i **movimenti del capitale sociale (rigo RS130)**, nella colonna 1 e 4 va riportato l'importo dello stesso tenendo conto della quota sottoscritta, anche se non versata da parte dei soci, mentre nelle **colonne 5 -8 e 9-12** va indicata la parte di **capitale sociale** (saldo iniziale, movimentazioni e saldo finale) formatasi a seguito dell'imputazione rispettivamente di **riserve di utili** e di **riserve in sospensione di imposta**.

Quindi, ad esempio, i soggetti che si sono avvalsi delle discipline di **rivalutazione**, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel **rigo RS140, colonna 3, come decremento**, e nel rigo **RS130, colonna 10, come incremento**.

Nei righi successivi a quelli relativi al capitale sociale, è importante la distinzione del saldo e delle movimentazioni relativi alle **riserve di capitale** (rigo RS131), costituite ad esempio dalla riserva sovrapprezzo azioni, e alle **riserve di utili**.

I dati richiesti nei righi delle “riserve” vanno forniti per “**masse**”, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. Di conseguenza nel caso di poste aventi ai fini fiscali **natura mista** (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà **suddiviso nelle due componenti** e riclassificato nei corrispondenti righi.

Si evidenzia che, per effetto della presunzione posta dall'[articolo 47, comma 1, secondo periodo, Tuir](#), l'eventuale **distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio** o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali in **distribuzione di utili**.

Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle **riserve di capitale** dovrà, in questo caso, considerarsi come **non avvenuta** e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

Nell'ambito delle **riserve di utili** è inoltre necessario, visto il **diverso regime fiscale in caso di distribuzione**, distinguere tra:

- **rigo RS135 – Riserve di utili prodotti fino al 2007**, dove va indicato l'ammontare delle riserve formate con utili prodotti dalla società/ente partecipata fino all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito del percipiente, ai sensi degli [articoli 47 e 59 Tuir](#), nella misura pari al **40%** del loro importo ([articolo 1, comma 39, L. 244/2007](#) e **articolo 1, comma 3, D.M.**

02.04.2008);

- **rigo RS136 – Riserve di utili prodotti fino al 2016**, dove va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **49,72%** del loro ammontare;
- **rigo RS137 – Riserve di utili prodotti fino al 2017**, dove va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%** del loro ammontare;
- **rigo RS138 – Riserve di utili prodotti fino al 2019**, dove va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**, alle quali, in caso di distribuzione alle **società semplici deliberate entro il 31 dicembre 2022** continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella di cui all'articolo 1, commi 99–1006, L. 205/2017.

Nel **rigo RS141** va infine indicata:

- in **colonna 1**, la quota dell'utile dell'esercizio oggetto di distribuzione;
- in **colonna 2**, la quota dell'utile dell'esercizio accantonata a riserva;
- in **colonna 3**, la quota dell'utile destinata ad eventuali perdite pregresse;
- in **colonna 4**, la perdita dell'esercizio e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Con “l'esercizio lungo” l'esenzione Irap slitta di un anno

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quando la società è costituita nel 2019 con **primo esercizio superiore ai 12 mesi, che termina il 31 dicembre 2020**, l'esenzione Irap disposta dall'[articolo 24 D.L. 34/2020](#) opera con riferimento al saldo relativo all'intero primo esercizio e all'acconto relativo all'esercizio 2021: la norma riferisce infatti l'agevolazione **all'esercizio in corso** (per il saldo) e a quello successivo (per l'acconto) **al 31 dicembre 2019**.

Questa condivisibile posizione è stata espressa dall'Amministrazione Finanziaria nella [risposta ad interpello n. 425](#) pubblicata ieri, **22 giugno 2021**.

L'esenzione Irap

Una delle disposizioni di maggiore interesse introdotta lo scorso anno da Decreto Rilancio ([D.L. 34/2020](#), convertito con la [L. 77/2020](#)) era senza alcun dubbio **l'esonero** riconosciuto alle imprese con ricavi non superiori a 250 milioni di euro (da verificarsi nell'esercizio precedente quello di entrata in vigore della disposizione) **dal versamento dei debiti d'imposta Irap** scaturenti (in generale) dalla scorsa dichiarazione.

Più precisamente, l'**articolo 24** disponeva che non fosse dovuto il versamento:

- del **saldo** Irap relativo al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta (quindi gli acconti versati risultavano definitivamente acquisiti dall'Erario);
- della **prima rata dell'acconto** Irap relativa al **periodo di imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2019; la norma specifica che l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta, quindi tale importo si considera figurativamente versato ai fini della determinazione del debito relativo a tale periodo d'imposta (detto importo va

evidenziato al campo 2 del rigo IR25). Sul punto, la [circolare 27/E/2020](#) osserva che il **primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40%** (ovvero il 50% per i soggetti interessati dagli Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto (ossia, nei fatti, quello calcolato con il **metodo previsionale**).

Il caso delle società a cavallo

Nell’istanza di interpello in commento viene valutato il caso della **società neocostituita con esercizio sociale “a cavallo”**, dove il primo esercizio ha **durata di 15 mesi** (dal 1°ottobre 2019 al 31 dicembre 2020), mentre i successivi avranno la durata ordinaria di 12 mesi e termineranno il 31 dicembre di ogni anno. Si tratta di un caso piuttosto frequente quando le società vengono **costituite a ridosso della chiusura dell’anno solare**.

Tale situazione deve essere coordinata con la disposizione in commento; posto che l’esercizio 2019 di fatto non esiste, potrebbe sorgere il dubbio che detta società **non possa fruire dell’esenzione Irap**.

In realtà, come segnalato dall’istante, l’esonero letteralmente riguarda:

- il saldo del **“periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”** e quindi non sarà dovuta l’imposta dell’intero primo esercizio della società, di durata 15 mesi e con termine il 31 dicembre 2020;
- la prima rata di acconto del **“periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”**, quindi relativo al 2021.

Pertanto, osserva l’istante, **nulla sarà dovuto a titolo di Irap alla scadenza del 30 giugno 2021**, mentre rimarranno dovuti i versamenti in scadenza al 30 novembre 2021 (seconda rata di acconto 2021) e al 30 giugno 2022 (saldo 2021, da cui scomputare anche **l’acconto figurativo non versato**).

Necessariamente l’Agenzia delle Entrate non può far altro che confermare quanto proposto dall’istante, **in conformità con quanto già affermato lo scorso anno con la [risoluzione 28/E/2020](#)**; in effetti il caso esaminato nella presente istanza di interpello è un “di cui” dell’ipotesi legata all’esercizio a cavallo d’anno, con la peculiarità che **l’esercizio in questione è il primo e ha durata superiore ai 12 mesi**.

Nella sostanza, comunque, **le conclusioni sono le medesime**.

Peraltro, osserva l’Agenzia delle Entrate, **il fatto che non vi sia un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019** (per la verifica della soglia di ricavi di 250

milioni di euro) **non può considerarsi ostativo** alla possibilità di fruire dell'agevolazione.

Infine, l'Agenzia ricorda l'esenzione dal versamento Irap è qualificabile come **aiuto di Stato** e, quindi, come chiarito con la [circolare AdE 25/E/2020](#), va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (**rgo IS201**) con l'indicazione del **codice aiuto generico 999**.

Più precisamente, **il codice aiuto generico va indicato in relazione all'esenzione dal versamento del saldo; nella prossima dichiarazione, con il codice aiuto 10 andrà indicata l'esenzione dal versamento dell'acconto.**

ACCERTAMENTO

È onere dell'Agenzia delle Entrate provare che le fatture presso i clienti sono state emesse dal fornitore

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **accertamento**, nel caso di **fatture** reperite nella documentazione contabile di un **cliente** che le utilizza come fonti di **costi deducibili**, è **onere dell'Agenzia delle Entrate provare che tali fatture sono state emesse dal (presunto) fornitore**.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con ordinanza n. 17727, depositata ieri 22 giugno**.

La fatispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da una **verifica fiscale** eseguita nei confronti di una società e poi estesa ad una ditta individuale, in seguito alla quale emergeva che questa avesse emesso una **fattura** per l'anno 2005 e tre per l'anno 2006, **mai registrate** ed in relazione alle quali **non aveva versato l'IVA**, mentre invece **la società ricevente l'aveva portata in detrazione**.

Dalla verifica fiscale risultava altresì che le **fatture** fossero **fittizie**, in quanto la ditta aveva lavorato per conto della società verificata fino all'annualità 2004 e le **attività** indicate non erano **mai state eseguite** nelle annualità 2005 e 2006. L'imprenditore **impugnava l'accertamento** emesso nei confronti della sua ditta ai fini Iva per gli anni 2005 e 2006, deducendo che le fatture erano state **falsamente predisposte da terzi**, che erano **difformi** da quelle emesse dalla sua ditta in occasione di altre prestazioni reali e che per tale ragione aveva presentato **denuncia-querela** nei confronti della società.

Il ricorso veniva **rigettato** dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale riteneva che il contribuente **non avesse provato la falsità delle fatture** e che a tal fine avrebbe dovuto presentare querela di falso per far verificare la falsità della provenienza delle fatture. Pertanto, il contribuente proponeva **appello**, lamentando che la pretesa da parte dei giudici di primo grado di una **prova contraria** al contenuto delle fatture doveva considerarsi **diabolica** e che non sussistevano elementi che comprovassero l'emissione delle fatture, tanto che **non**

erano neanche state **annotate nei registri obbligatori** prova che gli veniva richiesta fosse diabolica.

Il ricorso veniva nuovamente **rigettato** e l'imprenditore, pertanto, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, proponevano **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione degli [articoli 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ.](#), [36, comma 2, n.4](#) e [61, D.Lgs. 546/1992](#).

In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che la Commissione tributaria regionale avesse **erroneamente mancato di considerare che il contribuente aveva offerto nel giudizio di appello la prova della sua estraneità alla frode**, costituita dalle dichiarazioni confessorie di un terzo soggetto, dando per scontato, con motivazione apparente, che l'Ufficio avrebbe dovuto provare che le fatture provenivano effettivamente dal contribuente.

Ebbene, innanzitutto, i giudici di vertice hanno rammentato che, ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), **il momento dell'emissione della fattura si identifica con quello della sua “consegna o spedizione all'altra parte” o della sua “trasmissione per via elettronica”**, ai quali possono essere parificati segni o annotazioni che ne facciano presupporre la provenienza dall'emittente, come l'annotazione nelle scritture contabili o l'annotazione autografa di saldo.

La Cassazione ha precisato, poi, che **i giudici di secondo grado** (che hanno meramente richiamato e replicato le affermazioni del giudice di primo grado) **non si sono fatti carico di un vaglio critico dei motivi di appello**, peraltro supportati da prove nuove rispetto al grado precedente, finendo per emettere una motivazione apparente in violazione degli [articoli 111 della Costituzione](#) e [132, n. 4, cod. proc. civ.](#) (cfr., **Cass. 25.10.2018, n. 25112** e [Cass. ord. 7.04.2017, n. 9105](#)).

«*Invero – hanno affermato i giudici di legittimità – le fatture, apparentemente attribuibili al soggetto dell'accertamento, erano state reperite nella documentazione contabile del diverso soggetto che le aveva utilizzate come fonti di costi deducibili; sicché la circostanza della loro autenticità avrebbe dovuto essere oggetto di verifica e di prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ne avesse voluto trarre fonte di prova contro l'apparente emittente, nel senso di accertarne l'effettiva provenienza da parte di quest'ultimo, che la contestava anche in appello».*

Nella fattispecie al vaglio della Suprema Corte, i giudici di secondo grado non hanno neanche minimamente confutato quanto dedotto dal ricorrente, **limitandosi a confermare il giudizio di effettività dell'emissione delle fatture sulla base dei medesimi argomenti adottati dalla Commissione provinciale**. Hanno infatti errato nel non tener conto delle ulteriori fonti di prova introdotte dal ricorrente e delle dichiarazioni di altri imprenditori che avevano **confermato l'assenza di rapporti commerciali** tra il contribuente e l'azienda accusata di frode.

Sulla scorta di tali argomentazioni ed in applicazione dei generali principi in tema di motivazione della sentenza, il **ricorso in parola è stato accolto**, con conseguente **cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia** per un nuovo esame alla luce delle ragioni

che hanno condotto all'accoglimento.

FINANZA AGEVOLATA

Bando Isi Inail 2020 - Ridurre il rischio con la sostituzione di macchine aziendali

di Golden Group - Ufficio Tecnico



Ogni anno l'INAIL mette a disposizione delle aziende **contributi a fondo perduto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro**, declinati nei 4 Assi illustrati nell'articolo *"Una misura per ridurre l'amianto sui luoghi di lavoro: Bando Isi Inail 2020"*.

Di particolare interesse per le imprese, oltre agli Interventi di smaltimento e bonifica amianto, risultano essere gli investimenti per la **sostituzione di macchinari**, rientranti nell'Asse 1.1 – Progetti di investimento.

L'agevolazione rivolta a tutte le imprese (escluse le PMI agricole) è pari al **65%** delle spese sostenute, con un **tetto massimo di €130.000**.

Nello specifico, per l'Asse 1, fermo restando il raggiungimento dei 120 punti base di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, sono ammesse **le seguenti tipologie di intervento:**

1. Riduzione del rischio chimico
2. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
3. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
4. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
5. Riduzione del rischio biologico
6. Riduzione del rischio di caduta dall'alto
7. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
8. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
9. Riduzione del rischio sismico
10. Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

Il primo aspetto da valutare riguarda l'oggetto dell'investimento, più precisamente se si tratta di **acquisto o sostituzione** di un macchinario. Il focus del presente articolo è sul secondo caso, per il quale è possibile fare domanda su diverse tipologie di intervento.

Al fine di individuare in quali specifiche categorie sopra indicate ricade il progetto, occorre risalire alla **data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire**:

- **Successivamente al 27/01/2010** (data di recepimento in Italia della direttiva 2006/42/CE), è possibile presentare domanda solo per gli interventi di cui alle **lettere c) e d)**.
- **Antecedentemente al 21/09/1996** (data di recepimento della direttiva 98/37/CE – ex 89/392/CEE e s.m.i.) la categoria da considerare è quella di cui alla **lettera g)**.
- **Periodo compreso indicativamente tra il 21/09/1996 e il 27/01/2010**, l'intervento ricade nella tipologia di cui alla **lettera h)**.

A tal proposito, è bene sottolineare che, per dimostrare la data di immissione sul mercato, i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi, tra cui una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio, l'atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc. **Dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono considerate documenti probanti.**

In ogni caso le macchine da sostituire devono essere nella **piena proprietà dell'impresa** richiedente alla data del **31 dicembre 2018** ed essere alienate secondo le seguenti modalità, in base alla data di immissione sul mercato:

- Successivamente al 27/01/2010, data di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l'impresa può effettuare la **vendita o permuto** presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto o **rottamare** le macchine sostituite;
- Periodo compreso indicativamente tra il 21/09/1996 e il 27/01/2010, l'impresa può effettuare la **permuto** presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto oppure **rottamare** le macchine sostituite;
- Antecedentemente al 21/09/1996, data di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE, l'impresa può optare per la sola

Le macchine acquistate rispetto a quelle sostituite devono rispettare le seguenti condizioni: analogo tipo; allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili; prestazioni (in base al tipo di macchinario, come indicato dalla Tabella allegata alle Faq del bando: per le macchine utensili l'indicatore da prendere in considerazione è la potenza del motore; per le macchine agricole la capacità lavorativa; ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente al 21/09/1996 (data di recepimento della direttiva 98/37/CE – ex 89/392/CEE e s.m.i.) e non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente a tale data.

Un caso particolare da noi gestito riguarda la **possibilità di acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine**. Dopo un approfondimento con l'Inail, l'intervento è risultato ammissibile purché la nuova macchina sia di analogo tipo rispetto a quelle alienate e gli indicatori di prestazione rispettino la soglia di aumento (30% o 50%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto potrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore più elevato.

Ulteriore fattispecie degna di nota riguarda **la sostituzione di più macchinari**. Tale intervento può essere ammissibile a condizione che tutti i macchinari appartengano alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Inoltre, qualora la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo (linee g) o h)) il numero delle macchine da acquistare non deve essere superiore al numero di quelle da sostituire.

La Misura in oggetto prevede molteplici aspetti da tenere in considerazione al fine di collocare il progetto nella corretta linea di intervento. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista sia per l'analisi del caso di specie che per un'attenta lettura della documentazione da presentare.

ENOGASTRONOMIA

Mousse alla ricotta e zafferano

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La **mousse alla ricotta e zafferano** è un *dessert* pratico e veloce da preparare che vi farà fare un figurone al termine di una cena anche importante. Il **merito è dello zafferano**, ingrediente prezioso capace di rendere speciale anche il più semplice dei piatti grazie al suo gusto particolare e al colore intenso. Questa spezia la fa da padrone in questo *dessert*, ma non dimenticate che l'**ingrediente principale resta comunque la ricotta**.

Approfittate del periodo primaverile ed estivo per prepararlo perché la ricotta in questo periodo è più profumata e gustosa. Le pecore, le mucche e le capre hanno la possibilità di brucare libere nei pascoli o comunque di mangiare erba fresca. E gli aromi e i sapori dei prati vengono trasferiti al latte e quindi alla ricotta fresca.

Vediamo allora come preparare la mousse alla ricotta e zafferano, con cosa abbinarla e scopriamo qualche curiosità sullo zafferano.

Ingredienti per la mousse di ricotta e zafferano

Per 4 persone:

- 250 g di ricotta fresca di pecora, di mucca o mista;
- 50 g di zucchero a velo;
- 1 bustina di zafferano;
- 20 ml di latte;
- granella di nocciole

Procedimento

Per fare la *mousse* di ricotta allo zafferano:

1. la sera prima prendete la ricotta e mettetela in uno scolapasta o in un colino abbastanza grande per farle rilasciare il siero;
2. il giorno seguente trasferite la ricotta in un colino a maglie strette;
3. setacciate la ricotta in una ciotola aiutandovi con il dorso di un cucchiaio;

4. aggiungete lo zucchero e con l'aiuto di una frusta montate la ricotta fino ad ottenere un composto liscio;
5. fate sciogliere lo zafferano nel latte tiepido e unitelo alla ricotta;
6. mescolate finché tutta la ricotta sarà di un bel colore giallo uniforme;
7. usando una *sac a poche* trasferite la mousse in 4 coppette;
8. guarnite con la granella di nocciola;
9. fate riposare in frigo per almeno un paio d'ore e servite

Curiosità sullo zafferano

Lo zafferano è coltivato pressoché in tutta Italia, ma è nel cuore dell'Abruzzo che cresce uno dei più pregiati. Nel XII secolo fu importato in questa regione dal padre domenicano Santucci originario di Navelli, in provincia dell'Aquila. Il frate si trovava in Spagna dove, all'epoca di Filippo II, svolgeva l'opera di inquisitore. Qui conobbe lo zafferano, importato secoli prima dagli arabi. Ne rimase affascinato e al suo ritorno a Navelli portò con sé qualche bulbo. Da allora la coltura si diffuse grandemente in tutta la zona circostante, nell'intera Piana di Navelli, dove trovò un habitat ideale e nacque un prodotto di grande qualità e dalle caratteristiche organolettiche superiori superiore a quello coltivato altrove. Iniziò così un fiorente mercato con Milano e con Venezia e da questi piccoli paesi di montagna la spezia partiva persino per raggiungere i bongustai di tutta Europa.

Oggi la coltivazione dello zafferano è quasi del tutto abbandonata perché la lavorazione è ancora tutta manuale, dalla coltivazione dei bulbi fino alla raccolta dei fiori di *crocus sativus* e dei suoi pistilli. Dal 2005 lo zafferano dell'Aquila può fregiarsi del marchio DOP.

Con cosa abbinare questo dolce

La *mousse* alla ricotta e zafferano è un delicato *dessert* perfetto come fine pasto. La freschezza del latte e i sentori erbacei della ricotta insieme al spore caratteristico dello zafferano sono una gioia per il palato. Questo *dessert* può facilmente essere abbinato ad un **liquore allo zafferano** come il campano Strega o ad un bicchierino di **Marsala DOC siciliano**.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

